



GRUPPO CDC

**PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
OPERAZIONI RILEVANTI, LA GESTIONE DELLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CONFLITTI
DI INTERESSE**

Predisposta ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 Marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 Giugno 2010

Approvata dal CDA di CDC del 15/11/2010 e modificata in data
16.03.2011



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione di CDC Point in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice Civile, nonché degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-bis, ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. e di quanto raccomandato dall'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché ai sensi di quanto disposto dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 recante "Regolamento sulle operazioni con parti correlate" (d'ora in avanti anche "Regolamento"). Tale procedura detta i principi ai quali CDC POINT S.p.A. (di seguito "CDC") si atterrà al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-bis, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile nonché dagli articoli 53 e 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà con cadenza periodica se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, degli interventi normativi, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa.

Scopo della Procedura è quello di disciplinare, in base alle vigenti disposizioni di Legge e di regolamento, le Operazioni con Parti Correlate effettuate da CdC Point S.p.A, e dalle società del gruppo o comunque controllate, al fine di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi contrastando eventuali abusi che possano scaturire da operazioni in potenziale conflitto di interessi effettuate con Parti Correlate.

L'esigenza primaria della Procedura, in armonia col regolamento Consob, è pertanto quella di predisporre un organico sistema di norme che disciplini, in maniera conforme al Regolamento ed alla luce delle citate esigenze:



- I principi e le norme di comportamento cui debbono conformarsi le procedure che la società deve adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle operazioni con parti Correlate (Regime procedurale);
- Gli obblighi di informativa al mercato delle operazioni con parti Correlate (Regime di trasparenza)

2. DEFINIZIONI

Nella presente procedura si intendono per:

“Società”: CDC POINT S.p.A.

“Società di minori dimensioni”: le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;

“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A e dalle procedure adottate dalla società e pubblicate sul sito all'indirizzo www.cdc.it;

“Comitato degli Amministratori Indipendenti”: “(CAI) comitato costituito da Amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina anche coincidente, per espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, con il Comitato per il Controllo Interno;



“Amministratori non Correlati”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

“Soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società. Ai fini dell’accertamento dei rapporti di correlazione tra parti correlate della Società, questa ultima si avvarrà delle informazioni ricevute ai sensi dell’art 4, comma 8 del Regolamento e della presente procedura;

“Interessi Significativi”: si considerano significativi:

- gli interessi inerenti beni o attività di rilevanza strategica per la Società qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui all’Allegato 3 del Regolamento punto 1.2 sia superiore al 2,5%;
- gli interessi del soggetto che controlla CDC, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte nell’operazione con parte correlata, controllata da, o collegata a, CDC, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene in CDC;
- gli interessi del soggetto controllante di CDC e/o di Amministratori esecutivi di CDC per i quali possa essere individuato un valore economico superiore alla soglia di eseguità;
- tutti gli interessi di parti correlate definiti significativi con apposita delibera del CdA. Il CdA delibera in merito alla significatività degli interessi di una parte correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del collegio sindacale.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

“Operazione con parte correlata”¹: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

¹ L’interpretazione della definizione di Operazione con Parte Correlata è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali (IAS 24) adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.



- (a) le operazioni di fusione ove realizzate con parti correlate (ivi incluse le fusioni che coinvolgono la Società ed una parte correlata);
 - (b) le operazioni di scissione per incorporazione con una parte correlata (es° le operazioni in cui la Società scinde il proprio patrimonio a beneficio della controllante e viceversa);
 - (c) le operazioni di scissioni in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate (es° le operazioni nelle quali il patrimonio della quotata viene scisso in più società con assegnazione non proporzionale delle azioni ai suoi soci qualificabili come parti correlate o in grado di esercitare un controllo od un'influenza notevole);
 - (d) le operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
 - (e) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche
- ferme restando eventuali cause di esclusione previste dalla Legge, così come eventualmente disciplinate dal presente Regolamento;

“Operazione di Importo Esiguo”: le operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori. In particolare le operazioni in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superiori Euro 400.000 per ciascuna tipologia di operazioni con parti correlate, nonché per il caso di operazioni concluse con una medesima parte correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario”.

“Operazione di Maggiore Rilevanza”: le operazioni con parti correlate individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento ossia quelle che superano le soglie di cui all'Allegato 3 del suddetto Regolamento;

“Operazione di Minore Rilevanza”: le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni ordinarie e di importo esiguo;



“Operazione Ordinaria”: le operazioni con parti correlate che: (a) rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della società; e (b) sono concluse a condizioni:

- (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio,
- (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti,
- (iii) o corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo

“Parte correlata”²: un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
- (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

² L’interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e delle altre definizioni nella stessa richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali (IAS 24) adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Con riferimento alla nozione di “Parte Correlata”, l’Allegato n. 1 del Regolamento ricorre a criteri generali: così come accade per la predisposizione dei documenti contabili periodici ai sensi dei principi contabili internazionali, l’applicazione concreta di questi criteri è rimessa alla Società, la quale valuta in relazione alle specifiche circostanze del caso se un soggetto possa essere considerato come sua “Parte Correlata



(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. In particolare è un fondo istituito o promosso dalla società, nonché un fondo sul quale le società medesime siano in grado di esercitare una influenza.

“Controllare/ controllo”: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

“Controllo congiunto”: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta



attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.;

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa. Sono altresì inclusi nella categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale;

“Stretti familiari”: ciascun familiare che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:



(a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;

(b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

“Società controllata”: un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un’altra entità;

“Società collegata”: un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;

“Joint venture”: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto;

“Organo di Controllo”: il Collegio Sindacale;

“Organo Competente alla delibera sulle operazioni con parti correlate”: (ai sensi degli artt. 10 e 7 del Regolamento): organi delegati e più in generale *management* e CdA (di seguito anche “Organo Competente”)

“Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

“Regolamento”: regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera CONSOB nr. 17221 ed integrato con delibera nr. 17389;

“Regolamento Emittenti”: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

3. CASI DI ESCLUSIONE (art. 13 del Regolamento)

La presente procedura non si applica:

- 3.1 alle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, 1 comma c.c. relative al compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389, 3 comma c.c.;



- 3.2 alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- 3.3 alle operazioni di importo esiguo così come identificate dalla presente procedura;
- 3.4 alle operazioni disciplinate dall'art 13 comma 1 lettera b) del Regolamento, sussistendo le condizioni ivi previste.
- 3.5 alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Un'operazione rientrante nell'attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative, perciò l'esenzione di cui trattasi è applicabile sia alle Operazioni di Maggiore che di Minore rilevanza, purché le stesse non abbiano dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni (di maggiore/minore rilevanza) effettuate dalla Società.
- 3.6 fatto salvo l'art. 5 del Regolamento, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.
- 3.7 fermo quanto previsto in materia di informazione contabile periodica ai sensi dell'art. 5, comma 8 del Regolamento, alle operazioni compiute con o tra controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, purché in tali società controllate o collegate non vi siano Interessi Significativi di altre parti correlate della Società. Si precisa che le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1, per cui ad es° potranno essere esentate operazioni compiute con *joint venture* partecipate dalla Società;
- 3.8 le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale (in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni);
- 3.9 le operazioni di aumento di capitale in opzione (in quanto rivolte, a parità di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti).



4. MODALITA' DI ISTRUZIONE/APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 4, art 7 ed art. 10 art 11, 3 e 5 comma Regolamento) E DISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE

4.1. PROCEDURA GENERALE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO

Le Operazioni di Minor Rilevanza, ivi incluse le operazioni infragruppo, sono deliberate dall'Organo competente previo motivato parere non vincolante del CAI sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi.

Il CAI avrà la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. All'uopo il consiglio di amministrazione in data 15/11/2010 ha deliberato di attribuire al CAI, per ciascuna singola operazione, un budget massimo di spesa di euro 20.000 per i servizi resi dagli esperti indipendenti. Nella scelta degli esperti sarà fatto ricorso a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. Il Comitato si esprime almeno il giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione.

Qualora la correlazione sia con uno o più amministratori o con una parte correlata per il tramite di uno o più amministratori, l'amministratore/i interessato/i si limita/no a fornire i chiarimenti necessari e si allontana/no dalla riunione consiliare in vista della deliberazione. In ogni caso, il soggetto che si trovi nella condizione sopra prevista, deve astenersi dal partecipare a qualsiasi fase del processo di formazione della volontà dell'organo deliberativo.

Se il Comitato è formato da due membri, è richiesta l'unanimità e, nel caso in cui non venisse raggiunta, il Comitato relaziona dettagliatamente al Consiglio di Amministrazione circa i motivi che hanno impedito che si raggiungesse l'unanimità e sui divergenti pareri espressi dai propri membri. Il Comitato relaziona dettagliatamente al Consiglio anche in tutti gli altri casi in cui vi sia stata



un'opinione divergente da parte di uno dei suoi membri. Laddove non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati che possano partecipare al CAI, le funzioni del comitato verranno svolte da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal CdA.

L'Organo Competente a deliberare sull'operazione (Delegati o CdA a seconda dei casi), gli Amministratori Indipendenti tenuti ad esprimere il loro parere e l'Organo di controllo ricevono informazioni e documentazione inerente all'operazione con parti correlate, con congruo anticipo (almeno 2 giorni prima) rispetto alla data in cui sarà deliberata l'operazione medesima.

In particolare gli organi di cui sopra ricevono in maniera completa ed adeguata le seguenti informazioni:

- a) indicazione che la controparte è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) indicazione della denominazione o del nominativo della controparte dell'operazione;
- c) indicazione delle modalità esecutive dell'operazione medesima, delle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, del procedimento valutativo seguito, dell'interesse e delle motivazioni sottostanti;
- d) indicazione degli eventuali rischi per la Società.

Qualora le condizioni dell'Operazione di Minor Rilevanza siano equivalenti a quelle di mercato o standard, gli amministratori indipendenti e gli organi di amministrazione e controllo ricevono la documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro.

In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, l'Organo Competente a deliberare, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c., potrà essere assistito da uno o più esperti che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sulla legittimità, e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione. I verbali/relazioni dell'Organo Competente all'approvazione dell'operazione con parti correlate riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.



L'Organo Competente a deliberare sull'operazione, con periodicità almeno trimestrale, riferisce in merito all'esecuzione delle operazioni con parti correlate, fornendo tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle operazioni medesime al collegio sindacale, al CAI ed al CdA qualora l'operazione sia di competenza di delegati.

Qualora il CAI esprima un parere non vincolante negativo ovvero non sia stato in grado di rilasciare un parere trovandosi nella condizione in cui è prevista l'unanimità dei suoi membri e l'organo competente deliberi ugualmente l'operazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1 del TUF, la Società mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I), entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di riferimento, un documento riassuntivo contenente, per ciascuna operazione deliberata in presenza di parere negativo, l'indicazione:

- della controparte;
- dell'oggetto;
- del corrispettivo;
- delle ragioni del parere contrario (e anche di quello favorevole nel caso in cui sia richiesta l'unanimità e vi siano opinioni divergenti) del CAI
- delle ragioni per le quali l'organo competente ha ritenuto di non condividere il parere del CAI

Nel medesimo termine il parere negativo è messo a disposizione del pubblico nella forma di allegato al documento riassuntivo di cui sopra o sul sito internet della Società.

4.2 PROCEDURA SPECIALE EX ART. 8 DEL REGOLAMENTO

Tenuto conto del fatturato consolidato dell'ultimo biennio conseguito dalla Società alla data di approvazione della presente procedura, la Società stessa si qualifica, ai sensi del Regolamento, come Società di minori dimensioni e come tale pertanto accede al regime procedurale semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.



Resta fermo peraltro che alle eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare sulle quali sia espresso un parere contrario del CAI – ovvero nel caso in cui è richiesta l’unanimità da parte dei membri del CAI e questa non sia stata raggiunta - troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze di cui all’art. 11, comma 3 del Regolamento (c.d. *whitewash*).

Resta altresì fermo che per quanto alle Operazioni di Maggior Rilevanza si applichino, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, le procedure redatte ai sensi dell’art 7 del Regolamento, per le medesime operazioni la Società dovrà sempre predisporre il Documento Informativo di cui all’art. 5 commi 2 e 7 del Regolamento. Qualora, inoltre, un’operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114 comma 1 del TUF nel comunicato in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della suddetta norma dovranno essere previste le informazioni di cui all’art. 6 comma 1 dalla lett.a) alla lett. e) del Regolamento.

Resta fermo, infine, che il regime delle deroghe previste ai sensi dell’art. 10 del Regolamento dovrà essere adeguato entro 90 giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell’esercizio in cui la Società non possa più qualificarsi come Società di minori dimensioni.

4.3 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI RIENTRANTI NEI CASI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 3 DELLA PROCEDURA

Trattasi di operazioni con Parti Correlate, comprese le eventuali operazioni infragruppo, rientranti nei casi di esclusione.

Per le suddette operazioni gli Amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell’operazione, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell’operazione, sulle condizioni anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Dette informazioni sono conservate e poste a disposizione del CdA, del Collegio sindacale e del CAI. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.



Non rientrano nei casi di esclusione di cui alla presente procedura le operazioni con parti correlate che, anche se non rilevanti, sono definibili come atipiche o inusuali.

4.4 RIEPILOGO DISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE (ART. 5 e 6 del Regolamento)

Per CDC, in qualità di Società di minori dimensioni, fatte salve le molteplici variabili espressamente previste per le diverse fattispecie disciplinate dal Regolamento (es. delibere quadro art. 12 comma 2; operazioni ordinarie art. 13 comma 2 lett. c); operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché all'operazione con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi art. 14 comma 2) in materia di informazione societaria si applica la seguente disciplina:

- **OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA:** documento informativo (art. 5 del Regolamento) con allegati pareri (siano essi positivi o negativi) oltre all'informazione nelle relazioni sulla gestione. Con riferimento alle ipotesi di operazioni di competenza o di autorizzazione assembleare il documento informativo sarà messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea (art. 5 comma 3 del Regolamento). Qualora tuttavia vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al suddetto documento informativo pubblicato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, la Società entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea metterà a disposizione del pubblico un nuovo documento nel rispetto di quanto disposto dall'art 11 comma 4 del Regolamento.

Ai sensi dell'art 154-ter del TUF la società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate (come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, c.c.) concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.



L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

- **OPERAZIONI DI MINOR RILEVANZA:** in presenza di un parere negativo del CAI - ovvero nel caso in cui è richiesta l'unanimità da parte dei membri del CAI e questa non sia stata raggiunta - fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1 dell TUF, la società mette a disposizione del pubblico, presso al sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento, un documento informativo trimestrale (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) contenente:
 - informazioni essenziali sulle operazioni approvate nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti;
 - informazioni sulle ragioni del parere contrario (e anche di quello favorevole nel caso in cui sia richiesta l'unanimità e vi siano opinioni divergenti) del CAI
 - indicazioni delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo;
 - in allegato il parere stesso (in alternativa tale parere può essere pubblicato sul sito internet della società entro lo stesso termine) (art 7 comma 1 lett. g) del Regolamento);
- **OPERAZIONI DI MAGGIORE O MINORE RILEVANZA *price sensitive*:** Qualora una operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art 114, comma 1 del TUF , nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
 - la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
 - la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;



- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti (art 6 lett. da a) ad e) del Regolamento) o il mancato raggiungimento dell'unanimità nel caso in cui sia prevista.

5. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE (art 11)

Quando una Operazione di Minor Rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, la Società, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si atterrà a quanto disposto dalla presente procedura all'art. 4.1.

Quando una Operazione di Maggior Rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, la Società, nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si atterrà, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento a quanto disposto dalla presente procedura all'art. 4.1.

Nelle ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza in cui la proposta da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un parere contrario del CAI - ovvero nel caso in cui è richiesta l'unanimità da parte dei membri del CAI e questa non sia stata raggiunta - fermo restando quanto previsto dall'art. 2368 c.c. (*"Costituzione dell'Assemblea e validità della deliberazione"*), dall'art. 2369 c.c. (*"Seconda convocazione e convocazioni successive"*) e dall'art. 2373 c.c. (*"Conflitto di interessi"*) e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, la Società dovrà inserire nella proposta di deliberazione assembleare una previsione che condizioni l'efficacia della delibera medesima al voto favorevole della maggioranza di cui all'art 11, 3 comma del Regolamento (maggioranza dei Soci non correlati, da calcolarsi sui soli votanti, al fine di evitare che gli astenuti siano computati a favore o contro la deliberazione). In ogni caso il compimento dell'operazione potrà essere impedito solo ed esclusivamente qualora i Soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

6. DELIBERE QUADRO (art. 12 Regolamento)

Al fine di evitare di ripetere la verifica di correttezza sostanziale per operazioni omogenee, ossia al fine di evitare che per operazioni omogenee con la medesima parte correlata sia deliberata ogni singola operazione, sono ammesse, sia per le Operazioni di Maggior Rilevanza che per le



Operazioni di Minor Rilevanza, delibere - quadro a condizione che siano rispettati i seguenti principi:

- 6.1 alle suddette delibere quadro si applica la presente procedura (art 4.1 e ove applicabile art 4.2);
- 6.2 le delibere quadro non abbiano una efficacia superiore ad un anno e si riferiscano ad operazioni sufficientemente determinate, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- 6.3 dell'attuazione delle delibere quadro sia fornita al Consiglio di Amministrazione una completa informativa almeno trimestrale.

7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del Regolamento annualmente, e almeno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tutti i soggetti indicati nell'art 114, comma 5 TUF, ed in particolare i dirigenti con responsabilità strategiche della società e delle società del Gruppo CDC trasmettono, per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Ogni variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro 10 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

Per l'attuazione della presente procedura la società predispone, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate.

8. FLUSSI INFORMATIVI

La competente struttura della società all'uopo individuata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato (di norma l'Ufficio Societario):

- a) Identifica le Parti Correlate e ne definisce e aggiorna l'elenco
- b) Comunica detto elenco al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al CCI, al CAI e all'Internal Auditor



- c) Comunica senza indugio ai soggetti interessati l'inserimento nell'elenco delle Parti Correlate

Le Parti Correlate del Gruppo CdC comunicano tempestivamente alla struttura incaricata le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento e dalla Procedura.

La competente Struttura della Società, di concerto con le altre funzioni eventualmente competenti, provvede altresì:

- d) Ad istituire ed aggiornare l'elenco delle operazioni con le Parti Correlate
- e) Ad effettuare una periodica analisi volta ad individuare tutti i rapporti contrattuali esistenti con Parti Correlate
- f) A produrre, ai fini delle informazioni da rendere nella relazione intermedia sulla gestione e della redazione sulla gestione annuale, un elenco:
- i. Delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento
 - ii. Delle altre singole Operazioni con Parti Correlate, come definite dall'art. 2427, comma secondo, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società e/o del Gruppo;
 - iii. Delle modifiche o sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società e/o del Gruppo
 - iv. Delle Operazioni ordinarie soggette agli obblighi informativi di cui all'art.5 comma 8 del regolamento, che siano state concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dell'art.5, commi 1-7 del Regolamento;

dette informazioni sono comunicate anche al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al CCI, al CAI e all'Internal Auditor.

L'Amministratore Delegato, avvalendosi anche della struttura all'uopo designata e/o delle altre strutture di volta in volta competenti, cura che:



- g) Venga tempestivamente segnalato al Consiglio di Amministrazione l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento;
- h) Venga predisposta e trasmessa tutta la documentazione e l'informativa da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al CAI per le operazioni con Parti Correlate;
- i) Venga predisposta la documentazione di cui all'art. 13, comma 3 lett. c) (i) del Regolamento in tempo utile per la trasmissione alla Consob

9. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi vigenti in materia e sulla sua osservanza e, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile e dell'art. 153 del T.U.F., riferisce all'Assemblea dell'attività svolta in proposito.

10. DEFINIZIONI

Nella presenta procedura tutte le parole e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti correlate o delle Operazioni con Parti Correlate o delle definizioni funzionali all'applicazione del Regolamento hanno il medesimo significato di quello attributi loro ai sensi del Regolamento e dei suoi allegati.

11. PUBBLICAZIONE

Nell'ambito della massima trasparenza in ordine al sistema di governance di CDC i presenti principi saranno pubblicati sul sito Internet della società (www.cdc.it), fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391 – *bis* del c.c..

12. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione di CDC si riserva di aggiornare ed integrare la presente procedura ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Regolamento, anche tenendo conto dell'evoluzione normativa, regolamentare, dell'esperienza applicativa e della best practice che verrà a maturare in materia.